

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE del Consigliere CAPOZZA ing. Emanuele -  
"Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Puglia".

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 162/A III Legislatura

<b>CONSIGLIO REGIONALE</b>		
A R R I V O		
11 GIU. 1931		
Cat.	Classe	Fase
Prot. N.	<u>6673</u>	

PROPOSTA DI LEGGE del Consigliere CAPOZZA ing. Emanuele -

"Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Puglia".

Art. 1

La Regione Puglia allo scopo di promuovere ed integrare lo sviluppo socio economico del territorio ed in relazione delle particolari esigenze della pesca, della nautica da diporto, del turismo e delle attività produttive, predispone un Piano di Coordinamento per la classificazione, realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti e degli approdi turistici, marittimi e lacuali nella Regione.

Art. 2

Il piano regionale di coordinamento contiene l'elencazione e la localizzazione dei porti e degli approdi turistici esistenti, da ristrutturare e da costruire, nel periodo di validità fissato dal piano stesso.

Il piano indica la destinazione ed i ruoli dei singoli porti ed approdi riguardo alla loro capacità ricettività, al loro sviluppo, alle loro caratteristiche, con riferimento alla classificazione di competenza regionale e facendo salve le classificazioni decretate da Autorità nazionali ai fini militari o mercantili.

Con il piano sono stabilite le direttive relative ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi.

Il piano regionale di coordinamento si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti turistici e progetti di massima per i singoli approdi.

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi sono approvati ai sensi dei successivi articoli.

Non possono essere realizzati porti od approdi turistici che non siano inseriti nel piano di cui all'art. 1.

La realizzazione delle opere é comunque soggetta alle norme di cui alla legge 28.1.77 n. 10 e della legge Regionale n. 56 del 31.5.80.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Il Presidente  
del Consiglio Regionale della Puglia  
Ing. Emanuele Capozza

### Art. 3

Sono da classificare come porti turistici ai fini della presente legge, quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati in via permanente alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonché le infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Sono da classificare come approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettività dei natanti da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.

I porti commerciali marittimi potranno comprendere sezioni specializzate per la pesca e il turismo.

### Art. 4

I porti e gli approdi turistici realizzati o da realizzare sui beni demaniali dello Stato, della Regione, o dei Comuni, sono soggetti alla vigente normativa.

Restano ferme le competenze statali in ordine alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale, alla polizia doganale.

Le opere sono assoggettate al regime concessorio previsto dalla vigente legislazione.

Le opere previste nei piani regolatori dei porti ed inserite nel piano di cui al precedente art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità.

### Art. 5

Al fine di acquisire ed elaborare gli elementi necessari per la formazione del piano regionale di coordinamento é istituita una Commissione Tecnica dei porti così costituita:

- dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che lo presiede;
- dall'Assessore ai Trasporti;
- dall'Assessore ai LL.PP.;
- dall'Assessore al Turismo;
- dall'Assessore all'Urbanistica;
- dall'Ingegnere Capo Genio Civile Opere Marittime;
- dal Comandante delle Capitanerie di Porto;
- dal Presidente della Commissione LL.PP..

Ogni componente può delegare un suo rappresentante.

La Commissione che deve essere convocata con almeno 5 giorni di anticipo, avendo compiti consultivi anche se obbligatori, opera senza vincoli di numero legale e delibera i propri pareri in base ad un proprio regolamento.

#### Art. 6

Il piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1 é approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta su relazione del Presidente, e sentita la Commissione Tecnica dei porti di cui al precedente articolo.

#### Art. 7

I piani regolatori dei porti turistici ed i progetti di massima degli approdi turistici, che saranno adottati dai comuni interessati, debbono essere corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione delle opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani e progetti stessi, nonché di una dettagliata relazione geologica dell'area interessata e di uno studio sull'andamento delle correnti marine interessanti il paraggio.

I suddetti piani regolatori e i progetti di massima redatti in conformità del comma precedente sono esaminati dalla Commissione di cui all'art. 5 e approvati dalla Giunta con l'atto di approvazione del piano di cui all'art. 2.

#### Art. 8

I richiedenti la concessione dei beni di cui all'art. 4, siano essi soggetti pubblici o privati, ferme le norme di cui all'art. 37, 1° co.cod. nav., dovranno effettuare la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e dei servizi, rispettivamente da eseguirsi o da espletarsi sui beni domandati in concessione, in conformità dei piani regolatori dei porti o dei progetti di massima degli approdi approvati dalla Giunta Regionale.

I Comuni, qualora divengano concessionari dei beni di cui all'art. 4 e realizzino le opere relative ai porti e approdi turistici, possono, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, affidare la gestione dei porti e degli approdi turistici a privati sulla base di convenzione tipo approvata dal Consiglio Regionale.

Art. 9

La Regione, ai fini della realizzazione, ristrutturazione dei porti e degli approdi turistici può concedere contributi finanziari a favore degli enti locali interessati, che, per il biennio 80-81, potranno essere concessi in conto capitale fino alla misura massima del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di tali opere, e per gli anni successivi, saranno erogati tramite la istituzione di un fondo di rotazione, previsto con la legge regionale di approvazione del bilancio.

Qualora gli enti locali interessati non siano in grado di far fronte alla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile per dette opere ed il contributo di cui al comma precedente la Regione può concedere il finanziamento per l'intero importo della spesa, salvo recupero del 30% a carico degli enti stessi.

Art. 10

Il Consiglio Regionale, sulla base degli stanziamenti previsti nella legge regionale di bilancio, approva, su proposta della Giunta Regionale, il programma di finanziamento, di cui al precedente articolo.

Art. 11

La erogazione dei contributi in conto capitale per il periodo 80-81, verrà disposta della Giunta Regionale sulla base dell'avvenuta approvazione da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo relativo alle opere previste nel programma di cui all'articolo precedente e, per la parte di finanziamento eccedente la misura del 70%, subordinatamente alla formale assunzione dell'onere di rimborso da parte degli enti stessi.

Art. 12

Alla spesa di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, prevista in f. .... per l'anno 1980, è fatto fronte con le disponibilità di cui al Cap. .... del bilancio del corrente esercizio che viene modificato, nella descrizione, come segue: "Fondo per interventi straordinari nei porti di competenza della Regione, compresi i porti e approdi turistici".

La spesa per gli anni successivi sarà determinata con la legge di bilancio.

Art. 13

Fino all'entrata in vigore del piano di ccordinamento dei porti ed approdi turistici la costruzione, ristrutturazione riqualificazione di tali porti ed approdi, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà aver luogo, esclusivamente, pre via approvazione da parte del Consiglio Regionale.

La presente legge regionale é pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso al 18 Comitato Consi-  
liare permanente il 11-6-81